



Il Commissario Straordinario

D.L. n. 32 del 11 marzo 2026

ORDINANZA N. 12

Linea Roma - Pescara

Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello

(CUP J84E21001320008)

**VARIANTI AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL
“LOTTO 1 – INTERPORTO D’ABRUZZO - MANOPPELLO”, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL
25/05/2023 E DETERMINAZIONE MOTIVATA N. 4/2023 DEL COMITATO SPECIALE
DEL CSLPP**

Allegato 1: Prescrizioni e Raccomandazioni cui è subordinata l'approvazione del progetto

Il Commissario

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019) e, in particolare, l'art. 4 comma 1 che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2021 - adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 e pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo del Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - con il quale l'Ing. Vincenzo Macello, Dirigente di FS Engineering S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale “Linea Roma-Pescara”, di cui l'intervento in oggetto “Varianti al PFTE del Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello” è parte;

VISTO l'art. 5 del DL 32/2026 convertito con modificazioni con L. 71/2026 che dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL medesimo (i.e. 12/03/2026), il subentro dell'Amministratore Delegato di RFI, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima Società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, tra i quali figura la “Linea Roma-Pescara: Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo”;

VISTO l'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 che dispone che ai Commissari "...spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori..." e che "l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi (...) alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...";

VISTO l'art. 4 comma 2-bis del DL 32/2019, che prevede che "Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ...";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i. (DL 77/2021) recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che ha disciplinato all'art. 44 semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, applicabili agli interventi indicati nell'Allegato IV del medesimo DL, tra i quali è incluso l'intervento "La Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara";

VISTO in particolare l'art. 44, comma 7 del DL 77/2021 che prevede che "[...] Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.";

VISTO l'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 ai sensi del quale "Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4";

VISTO il DPR 327/2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e, in particolare, gli artt. 10, 11 12 e 16;

VISTA la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 25/05/2023 convocata da RFI ai sensi dell'art. 44, comma 4 del DL 77/2021, comprensiva del provvedimento di VIA n. 174 del 5/4/2023, con la quale è stato approvato all'unanimità, con prescrizioni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del "Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello" (d'ora in avanti anche Progetto Originario), con le seguenti modifiche:

- *esclusione della viabilità di progetto NV02 e del connesso cavalcavia IV01 (previsti per garantire un adeguato collegamento stradale alla frazione di Brecciarola), per ottemperare alla condizione n. 1 contenuta nel parere positivo del 10/03/2023 reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in ambito VIA;*
- *sostituzione della viabilità di progetto NV08, costituita da un'opera di scavalco della nuova sede ferroviaria (prevista per sopprimere il passaggio a livello oggi presente su via Amendola e garantire un collegamento tra le due porzioni del centro abitato di Manoppello Scalo) con una nuova soluzione che sottopassa la linea ferroviaria e insiste sulle medesime aree previste nel PFTE presentato in CdS per ottemperare alla condizione n. 2, espressa nel parere positivo reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del 10/03/2023;*
- *esclusione del sottopasso ciclopeditone (SL02) e dei connessi interventi previsti in PFTE sulle viabilità Via Tiburtina, Via Staccioli, Via Barbanera, Via Rossini e su Via Bellini, per ottemperare alla Delibera di Giunta n. 246 del 27/04/2023 con la quale la Regione Abruzzo, nell'esprimersi positivamente in merito all'intesa sulla localizzazione dell'opera, ha prescritto a RFI di assicurare un sottopasso carrabile nel Comune di Manoppello nella zona di via XX Settembre - Via Aldo Moro, in luogo per sottopasso ciclopeditone SL02 previsto nel PFTE per la soppressione del passaggio a livello sulla Via Amendola; conseguentemente sarà mantenuto il passaggio a livello, che risulta compatibile con il raddoppio della linea ferroviaria;*

specificando che:

- i. *lo stralcio della viabilità di progetto NV02 e del sottopasso ciclopeditone SL02 dalla decisione oggetto della Conferenza di Servizi non altera la funzionalità e la sicurezza dell'opera ferroviaria né il livello di servizio previsto nel PFTE presentato nella CdS*

e che

- ii. *le nuove soluzioni progettuali relative alle opere stralciate saranno sottoposte ad un successivo iter autorizzativo a cura del Commissario Straordinario ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del DL 77/2021, come modificato dal DL 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023, che verrà tempestivamente avviato per la relativa realizzazione a cura dell'affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in tempi compatibili con il cronoprogramma dell'opera ferroviaria;*

VISTA la Determinazione motivata n. 4/2023 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), assunta nell'Adunanza del 20/06/2023 "di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi", adottata da RFI, ai sensi dell'art. 44, comma 6 del DL 77/2021;

VISTA l'Ordinanza n. 13 del 26 giugno 2023, con la quale il Commissario straordinario *pro tempore* ha preso atto della determinazione motivata n. 4/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP e delle prescrizioni alla cui ottemperanza è stata subordinata l'approvazione del progetto del "Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello";

VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\A0011\P\2024\354 del 23/05/2024 con la quale RFI ha presentato al MASE e al MIC istanza per l'avvio del procedimento di riesame e aggiornamento del provvedimento di VIA n. 174 del 05/04/2023 relativo al Progetto Originario, per alcune delle varianti oggetto di iter autorizzativo comprensiva della richiesta di autorizzazione

paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Relazione istruttoria di RFI, trasmessa dal Direttore Investimenti Area Centro di RFI in data 18/07/2024, con la quale si è proposto al Commissario Straordinario *pro tempore* l'avvio dell'iter autorizzativo per approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 7, del DL 77/2021 e dell'art. 4, commi 2 e 2-*bis*, del DL 32/2019, i) le varianti relative alle opere stralciate dal PFTE approvato con la determinazione conclusiva della CdS assunta da RFI il 25/05/2023 nonché ii) le ulteriori varianti resesi necessarie nello sviluppo progettuale, sia per effetto del recepimento delle prescrizioni impartite nell'iter autorizzativo che per il naturale affinamento progettuale;

VISTO l'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022 – 2026, Parte Investimenti alla riga P240A della “Tabella A – Portafoglio Investimenti in corso e programmatici” – sub-tabella A09 – “Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale”, riporta l'intervento “Linea Roma - Pescara”, di cui il “Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello” è parte, con finanziamenti disponibili pari a 964,32 milioni di Euro, nell'ambito dei quali trovano copertura anche i costi delle varianti oggetto di approvazione;

VISTA l'Ordinanza n. 22 del 29/07/2024 con la quale il Commissario straordinario *pro tempore* ha disposto l'avvio della procedura per l'approvazione delle PFTE delle varianti al PFTE del “Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello” approvato con Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi del 25/05/2023 e Determinazione Motivata n.4 del Comitato Speciale del CSLPP;

VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\572 del 09/08/2024 con cui il Referente di Progetto di RFI, in conformità a quanto disposto nell'Ordinanza n. 22, ha inviato il progetto delle varianti alle Amministrazioni/Enti competenti secondo quanto riportato nella Tabella “A” di ricognizione dei vincoli, nella quale è stata indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere;

VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\720 del 02/10/2024 con la quale RFI ha sollecitato le Amministrazioni/Enti non ancora espressi a rendere le determinazioni di competenza;

VISTA la nota prot. DEO.02032379.26.U del 02/02/2026, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso al Presidente della Regione Abruzzo la relazione, redatta dalle competenti strutture di RFI S.p.A., sugli esiti del procedimento autorizzativo avviato con la sopra richiamata Ordinanza n. 22 del 29/07/2024 unitamente a tutti i pareri e le osservazioni pervenuti da parte delle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, per la conseguente espressione da parte del Presidente della Regione Abruzzo dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 necessaria ai fini dell'approvazione dell'intervento, limitando tale richiesta alle sole varianti funzionali alla realizzazione del raddoppio ferroviario o sulle quali non risultano pervenuti dissensi (i.e. interventi, P1, P2, P3, P6, P8) poiché la realizzazione delle ulteriori varianti sottoposte all'iter autorizzativo in oggetto (i.e. interventi P4, P7, P10, P10a, A5), sviluppate essenzialmente per recepire richieste del Comune di Manoppello (di cui *infra*) sull'originario PFTE del Lotto 1 è ostata da richieste dello stesso Comune che ne modificano la configurazione progettuale,

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 28/05/2026 con la quale, preso atto della richiesta di intesa trasmessa con la sopra richiamata nota prot. DEO.02032379.26.U del 02/02/2026 limitata ai soli interventi P1, P2, P3, P6, P8, è stato espresso parere positivo “...in merito all'intesa Stato -Regione... sulla localizzazione delle opere ...”;

VISTA la Procedura Operativa Direzionale “L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale” allegata alla C.O. n. 415/AD del 25 marzo 2026 che definisce ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari, nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021 (DL 77/2021);

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 15/6/2026, con la quale il Commissario Straordinario nominato ex DL 32/2026 ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 per l'urgente realizzazione delle opere;

VISTA la nota prot. RFI.DIN.DIC\A0011\P\2026\0000589 del 16/09/2026, con la quale il Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A. ha trasmesso al Commissario straordinario la relazione istruttoria per pervenire all'approvazione del progetto definitivo delle Varianti al PFTE del “Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello” approvato con Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi del 25/05/2023 e Determinazione Motivata n.4 del Comitato Speciale del CSLP.

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- Allegato 2 - Istruttoria pubblicizzazione espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

in particolare, che:

1.

Per i profili ambientali e paesaggistici

- Verifica di ottemperanza alle condizioni contenute nel provvedimento di VLA n. 174/2023

Rispetto alle varianti originate dal recepimento delle condizioni contenute nel parere prot. 3487-P del 10 marzo 2023 reso dalla SS PNRR in ambito VIA, RFI ha avviato la verifica di ottemperanza (V.O) ex art. 28 del d.lgs. 152/2006.

RFI ha avviato la verifica di ottemperanza (V.O) ex art. 28 del d.lgs. 152/2006 su alcune delle condizioni ambientali di cui al parere prot. 3487-P del 10 marzo 2023 reso dalla SS PNRR in ambito VIA.

In particolare, per quanto rileva rispetto alle varianti oggetto di approvazione, con istanza prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2023\141 del 07/04/2023, RFI ha avviato la V.O. sulla condizione ambientale n. 1 – relativa all'intervento P2 (rivisitazione del tracciato stradale NV02-IV01) e n. 13 – relativa all'intervento P3 (smontaggio e ricostruzione della Ex Casa Cantoniera, tutelata con decreto n. 35 del 2/05/2017, posta in corrispondenza del PL di via Amendola) - del suddetto parere della SS PNRR. Con nota prot. 4610-P dell'8/5/2023 la SABAP per le province di Chieti e Pescara:

- in relazione all'intervento P2 ha preso atto delle modifiche progettuali che saranno apportate e che “la prescrizione sarà recepita nella successiva fase progettuale a livello esecutivo”. Ha chiesto quindi di approfondire nella successiva fase della progettazione esecutiva i dettagli progettuali con l'obiettivo del miglior inserimento nel contesto tutelato, limitando allo stretto indispensabile l'abbattimento di alberature lungo la SS5 Tiburtina-Valeria;
- in relazione all'intervento P3 ha rappresentato che “l'effettiva verifica di ottemperanza è subordinata alla acquisizione dell'autorizzazione della Commissione Regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale del MIC per l'Abruzzo, competente per interventi di demolizione e anche di rimozione definitiva, o anche smontaggio e ricostruzione per anastilosi, sulla base di un progetto esecutivo in fase di definizione. Si rinvia pertanto la verifica dell'effettiva ottemperanza alla fase della progettazione esecutiva, per la quale si richiede la redazione di elaborati esecutivi con idoneo approfondimento progettuale”. In data 07/04/2023, RFI con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2023\134, ha presentato istanza per la richiesta dell'autorizzazione ex art. 21 del Dlgs. 42/2004 che è stata rilasciata dalla SS PNRR, con nota prot. 9202-P del 25/05/2023;

Con nota prot. RFI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2025\101 del 16/09/2025, RFI ha avviato la V.O rispetto alla condizione n. 11 – relativa all'intervento P6 (riposizionamento del fabbricato tecnologico FA04 e risistemazione del piazzale PT02 per salvaguardare il fabbricato merci esistente di Manoppello, tutelato con Decreto n. 16 del 07/02/2023 del MIC). La SABAP di Chieti e Pescara con parere prot. n. MIC_SABAP-CH-PE-12113-P del 26/11/2025 ha ritenuto ottemperata la condizione n. 11, fermo restando che *“L'approvazione delle soluzioni di dettaglio e dei materiali di finitura dovranno essere autorizzate ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo D.Lgs 42/2004 con apposita istanza da inoltrare direttamente a questa Soprintendenza competente per il territorio di Manoppello”*.

- *Riesame e aggiornamento del provvedimento VIA 174/2023*

RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\354 del 23/05/2024, attesa la rilevanza, sotto il profilo ambientale, di alcune delle varianti da apportare al Progetto originario (tra cui l'intervento P8, oltre agli interventi P1, P10, P10a oggetto di stralcio) ha presentato al MASE e al MIC istanza per l'avvio del procedimento di riesame e aggiornamento del provvedimento VIA n. 174 del 05/04/2023 comprensiva della richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, trasmettendo un SIA integrativo.

L'istanza si è perfezionata in data 19/06/2024 con nota prot. RFI VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\412 ed è stata dichiarata procedibile dal MASE in data 4/07/2024. Con nota prot. 19842-P del 8/07/2024, la SS-PNRR e il Dirigente del Servizio V della Direzione Generale ABAP del MiC hanno richiesto rispettivamente il contributo istruttorio di competenza alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per le province di Chieti e Pescara e al Servizio II e al Servizio III della Direzione Generale ABAP del MiC.

In data 7/11/2024 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il parere di competenza. Pertanto, il MASE, con nota prot. 215213 del 25/11/2024 e con nota prot. 29366 del 17/02/2025, ha sollecitato la SS-PNRR a rendere le proprie determinazioni; quest'ultima con nota prot. 36253-P del 17/12/2024 e con nota prot. 4814-P del 19/02/2025 ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara di trasmettere con la massima sollecitudine il proprio contributo endoprocedimentale.

Anche RFI, decorsi i termini di conclusione del procedimento, in data 20/12/2024, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\997 ha richiesto la collaborazione del MiC a procedere con l'espressione del parere di competenza.

RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2025\291 del 17/03/2025 ha inoltre presentato richiesta di accesso agli atti al MASE ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/1990, al fine di acquisire copia del parere della CT PNRR-PNIEC, successivamente trasmesso dal MASE medesimo con nota prot. 76189 del 22/04/2025.

Nel parere n. 475 del 7/11/2024 la CT PNRR-PNIEC ha espresso:

- *"PARERE FAVOREVOLE relativamente alla Compatibilità Ambientale del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ... e parere di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati all'ottemperanza delle condizioni ambientali"* riportate nel parere medesimo;
- *"PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza si conclude positivamente, senza necessità di procedere alla Valutazione Appropriata"*.

Con riferimento al profilo paesaggistico il parere della CT PNRR-PNIEC riporta che *"In relazione al PFTE di opere variare, si ritiene che le infrastrutture previste possano essere migliorative rispetto al progetto originario, fatto salvo il parere del MiC relativamente alle aree vincolate interferite"* (cfr. p.50 del Parere).

Il Commissario Straordinario *pro tempore* con nota prot. DEO.0116982.25U del 14/04/2025, ha sollecitato la Soprintendenza Speciale PNRR e la Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara ad esprimere il parere di competenza necessario per la conclusione del procedimento di riesame del Decreto MASE-MiC n. 174 del 05/04/2023 e, avuta notizia della conclusione dell'endo-procedimento da parte delle Soprintendenze territoriali, con nota prot DEO.0235221.25.U del 25/07/2025 ha sollecitato la SS-PNRR ad adottare la determinazione di competenza.

LA SS-PNRR con nota prot. 23163 del 13/08/2025, considerato anche quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara con nota prot. n. 4610 del 08/05/2023 rilasciata nell'ambito del procedimento di V.O. di cui sopra, ha trasmesso al MASE e al Commissario straordinario *pro tempore* il proprio parere tecnico, con il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale per le opere in argomento, con condizioni ambientali (dalla n. 1 alla n. 15) ritenendo inoltre che *"il provvedimento di V.I.A. da formularsi in esito alla presente procedura possa ricomprendere l'autorizzazione paesaggistica"*.

Il MASE, in data 22/09/2025 ha emesso il Decreto concerto con il MiC n. 555, sostitutivo del provvedimento di VIA n. 174/2023, esprimendo giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto delle varianti con condizioni.

Per il profilo archeologico

Nell'ambito del procedimento di VIA relativo al Progetto Originario, la SS-PNRR, con parere prot. 3487-P del 10/03/2023, ha concluso la verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiamando la nota endoprocedimentale della SABAP per le province di Chieti e Pescara, che ha prescritto la sorveglianza archeologica per tutti i lavori che comportano scavo, movimentazione terra e/o alterazione dei livelli di campagna e, in relazione alla nuova Viabilità NV08 nella soluzione con sottoattraversamento dei binari con struttura scatolare, la realizzazione di saggi archeologici da concordare con la SABAP territoriale.

Facendo seguito a quanto prescritto con la suddetta nota, RFI in data 06/09/2023 con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2023\4 ha trasmesso alla SABAP per le province di Chieti e Pescara il progetto delle indagini archeologiche relativo alla NV08. La Soprintendenza territoriale con nota prot. 8496-P del 15/09/2023 ha autorizzato l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

Con riferimento alle varianti progettuali di cui alla presente ordinanza, in data 15/11/2023 si è svolto un incontro preliminare con la SABAP per le province di Chieti e Pescara nell'ambito del quale è stato concordato che RFI avrebbe trasmesso alla Soprintendenza una relazione per l'approvazione del piano delle indagini integrativo costituito da 2 saggi conoscitivi in corrispondenza delle aree interessate dalla variante della nuova viabilità denominata NV03 per le quali inizialmente non era previsto l'esercizio del sedime, specificando che l'esito di dette indagini si completerà prima dell'inizio dei lavori. A seguito della riunione è stato sottoscritto apposito verbale tra RFI, il soggetto tecnico ITF (oggi FS Engineering) e la SABAP, trasmesso alla SABAP stessa in data 14/12/2023.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\591 del 2/9/2024, RFI ha dunque inviato alla SABAP la documentazione integrativa ai fini archeologici redatta a seguito delle varianti progettuali intervenute, comprensiva del posizionamento topografico dei summenzionati saggi di scavo concordati. La SABAP per le Province di Chieti e Pescara con nota prot. 3792-P del 04/04/2025 ha approvato l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi in corrispondenza delle aree interessate dalla variante della nuova viabilità denominata NV03, così come da piano allegato all'istanza in riferimento.

La medesima SABAP con nota prot. 8746-P del 25/08/2025, ad esito delle indagini archeologiche trasmesse per la NV08 e la NV03, ha espresso PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere, con la prescrizione che *“tutti i lavori di scavo e demolizione dovranno svolgersi con la sorveglianza archeologica in corso d'opera, seguiti da archeologi qualificati sotto la direzione scientifica della Scrivente”*.

2.

Per il profilo tecnico-procedurale

in attuazione dell'Ordinanza n. 22 del 29/07/2024 del Commissario Straordinario *pro tempore*, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\572 del 08/08/2024 RFI S.p.A. ha inviato il PFTE delle Varianti del *“Lotto 1 - Interporto d'Abruzzo – Manoppello”* a tutte Amministrazioni interessate e ai gestori dei servizi interferiti dagli interventi previsti nel progetto;

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito del procedimento avviato dal Commissario straordinario *pro tempore* con Ordinanza n. 22 del 29/07/2024, si sono espressi, con determinazioni acquisite dalle competenti strutture di RFI, le seguenti Amministrazioni e soggetti gestori di opere interferite:

- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha trasmesso il Decreto n. 555 del 22/09/2025, sostitutivo del provvedimento di VIA 174/2023, adottato di concerto con il Ministero della Cultura con il quale, sulla base del parere n. 475 del 07/11/2024 della Commissione PNRR-PNIEC e del parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 23163 del 13/08/2025 (di cui *supra*) è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'opera, nonché parere favorevole in merito all'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000. Con il medesimo Decreto è stata inoltre rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle condizioni di cui al parere della SS-PNRRR con particolare riguardo alle condizioni n. 2, 4, 7, 8, 9, 11, ed è stata verificata la conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, il tutto nel rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto, di seguito integralmente riportate:

“Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

1. *Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. del 7 novembre 2024. Il proponente dovrà presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.*

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. *Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura di cui alla nota prot. n. 23163 del 13/08/2025. Il proponente dovrà presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”;*

- il **Ministero della Difesa – Comando Trasporti e Materiali - Reparto Trasporti, Formazione e Specializzazione TRAMAT - Ufficio Movimenti e Trasporti**, con nota prot. 98489 del 07/10/2024 ha comunicato che *“eventuali valutazioni sulle varianti progettuali oggetto di procedura Commissariale verranno emesse dal Comando Militare Esercito Abruzzo Molise ...”;*
- il **Ministero della Difesa – Comando Militare “Esercito Abruzzo”**, con nota prot. 14859 del 22/11/2024 ha comunicato che *“in conformità con quanto espresso dai competenti Organi Tecnici Interforze..., questo Comando, per quanto di specifica competenza, esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori richiesti, con le modalità conformi al progetto presentato”;*
- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di Trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale**, con nota prot. 28265 del 07/10/2024 ha comunicato che *“essendo gli interventi previsti... non interferenti con le fasce di rispetto autostradali relative all'Autostrada A25 Torano-Pescara, come peraltro evidenziato nel parere (in all.) rilasciato con la nota n. 12687 del 07.10.2024 dalla Società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. gestore dell'infrastruttura, non risulta necessario il rilascio del parere richiesto da parte di questo concedente”.*

Nel parere allegato alla suddetta nota, la Società concessionaria **Strada dei Parchi S.p.A.** ha rappresentato *“...all'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione fornita, è risultato che le tre varianti denominate*

NV02, NV08 e SL02, ricadono tutto esternamente alla fascia di rispetto autostradale e pertanto questa Concessionaria non è legittimata a rilasciare alcun parere per assenza di interesse”;

- la **Regione Abruzzo**, preso atto della nota prot. DEO.02032379.26.U del 02/02/2026 con cui il Commissario Straordinario ha richiesto alla Regione di esprimere l'intesa ex art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 rispetto alle *“sole varianti oggetto di iter autorizzativo funzionali alla realizzazione del raddoppio ferroviario o, sulle quali, non risultano pervenuti dissensi (i.e. interventi, P1, P2, P3, P6, P8) poiché la realizzazione delle ulteriori varianti sottoposte all'iter autorizzativo in oggetto (i.e. interventi P4, P7, P10, P10a, A5) sviluppate essenzialmente per recepire richieste del Comune di Manoppello (di cui infra) sull'originario PFTE dell'opera è ostata da ulteriori richieste dello stesso Comune che ne modificano la configurazione progettuale”*, con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 324 del 28/05/2026 si è pronunciata positivamente in merito all'intesa Stato – Regione sulla localizzazione delle opere previste nel PFTE delle varianti non stralciate;
- la **Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Ufficio Qualità delle Acque Interne**, con nota prot. 389707 del 08/10/2024 ha comunicato che *“... il PFTE presentato in una scala di dettaglio tale da non consentire al Servizio scrivente lo svolgimento di una compiuta istruttoria volta all'eventuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art 124 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ove necessaria, lo stesso ritiene di non potersi esprimere compiutamente nella Conferenza de qua e di rimandare le valutazioni di competenza alle successive e più avanzate fasi progettuali”*;
- la **Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile Regionale di Chieti**, con nota prot. 367739 del 20/09/2024 ha comunicato che *“...per l'interferenza con i corsi d'acqua in questione, la richiesta di Parere Idraulico deve essere rivolta ai Comuni o agli Enti Provinciali territorialmente competenti in materia di polizia idraulica. SI RICORDA A codesta Società Rete Ferroviaria Italiana SpA che: 1. Prima dell'inizio lavori, è necessario acquisire apposita concessione idraulica ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/02/2022 – Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, tramite specifica istanza presso lo scrivente Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti DPE017”*.

RFI, con nota prot. RFI.DIN.DIC.RP\0011\P\2024\677 del 24/09/2024 ha comunicato di aver interessato per il suddetto parere la Provincia di Chieti – Settore 3 che si è espressa come riportato *infra*;
- la **Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara**, con nota prot. 358809 del 13/09/2024 ha comunicato che *“è competente in materia di polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 2669/1937, unicamente sui corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui all'allegato A della L.R. n. 36/2015. Si invita, pertanto, a rivolgere la richiesta di parere per i suddetti fossi ai Comuni o agli Enti Provinciali territorialmente competenti in materia di polizia idraulica”*.

RFI, con nota prot. RFI VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\ 2024\677 del 24/09/2024 ha comunicato di aver interessato, per il suddetto parere, la provincia di Pescara – Settore IV Genio Civile;
- la **Provincia di Pescara – Settore I – Tecnico**, con nota prot. 16815 del 08/10/2024, con particolare riferimento alla “NV08” (intervento P4 oggetto di stralcio) interferente con la S.P. n. 57, ha ribadito il parere favorevole già espresso con nota prot. 10213 del 12/06/2024 rilasciato in seguito a richiesta dell'appaltatore di confermare o aggiornare i dati acquisiti in sede di approvazione del progetto originario;

- la **Provincia di Chieti – Settore 3**, con nota prot. 21495 del 4/10/2024 ha dichiarato che “... *si conferma il contenuto del precedente nulla osta di questa Provincia espresso con prot. n. 13839 del 18/05/2023...*” reso sul Progetto Originario;
- il **Comune di Manoppello**, con nota prot. 14708 dell'11/9/2024 ha richiesto chiarimenti nonché la verifica di fattibilità di alcune modifiche proposte; nella stessa data e con nota prot. 14656 ha inoltre richiesto documentazione integrativa. Con nota prot. 15552 del 30/9/2024 ha formulato istanza di proroga del termine per l'espressione del parere di competenza.

RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\729 del 3/10/2024 ha specificato che la normativa di riferimento, ai sensi della quale è stato avviato l'iter autorizzativo, non prevede possibilità di proroga, nonostante ciò, RFI ha comunque comunicato che avrebbe atteso il parere del Comune.

Con successiva nota prot. RFI- VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\880 del 29/11/2024, RFI ha comunicato gli esiti delle verifiche di fattibilità delle modifiche progettuali richieste dal Comune, il quale con nota prot. 20155 del 24/12/2024 ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 18/12/2024 e relativi allegati, con cui la Giunta ha preso atto dei pareri di non conformità degli interventi al PRG vigente. Con successiva nota prot. 1470 del 28/01/2025, il suddetto Comune ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 18/12/2024 con cui viene espresso parere contrario alla realizzazione degli interventi.

In ragione del dissenso espresso dal Comune, RFI ha dunque proceduto allo stralcio delle varianti sviluppate per recepire le richieste del Comune di Manoppello sull'originario PFTE dell'opera (i.e. le varianti P4, P7, P10, P10a, A5) in quanto non strettamente connesse alla realizzazione del futuro raddoppio ferroviario, sulle quali, come sopra evidenziato, non è stata richiesta l'espressione dell'intesa regionale;

- il **Comune di Chieti**, con nota dell'11/10/2024 ha ribadito il parere negativo già espresso con Delibera di C.C. n. 232 dell'11/07/2022 sul Progetto Originario circa gli “*Aspetti infrastrutturali*” e ha presentato richieste di modifica al progetto delle varianti; con successiva nota del 15/10/2024 ha formulato istanza di proroga del termine per la trasmissione delle osservazioni.

RFI, con nota prot. RFI VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\783 del 17/10/2024, ha fornito riscontro alla richiesta di proroga, precisando che la normativa di riferimento, ai sensi della quale è stato avviato l'iter autorizzativo, non prevede la suddetta possibilità. Nella medesima comunicazione, RFI ha comunque rappresentato l'intenzione di attendere le determinazioni del Comune, evidenziando tuttavia la necessità di acquisire il relativo parere con la massima sollecitudine. È stato infine rammentato che, in difetto, il parere si sarebbe inteso acquisito per silenzio-assenso. Con successiva nota prot. RFI VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\879 del 29/11/2024, RFI ha inoltre fornito riscontro alle osservazioni e richieste presentate dal Comune, il quale non ha fatto pervenire altre note nell'ambito del procedimento;

- l'**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale** (AUBAC), con nota prot. 10898 del 08/10/2024 ha comunicato “... *l'impossibilità di esprimere alcun parere in merito all'argomento*” per assenza di specifica documentazione.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2025\353 del 03/04/2025 ha trasmesso alla AUBAC le integrazioni documentali nonché alcune precisazioni. A seguito di tale nota non è pervenuto alcun riscontro da parte del suddetto Ente;

- **Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**, con nota prot. 871443 del 10/10/2024 ha comunicato che “... *si rimanda integralmente a quanto già espresso con determinazione prot. nr. CDG-0843474-U del 14/04/2023...*” resa sul Progetto Originario e recante parere favorevole con prescrizioni.

Enti interferiti

- il **Consorzio di Bonifica Centro – Settore 3[^]**, con nota prot. 7499 del 18/09/2024 ha dichiarato che “... *il Consorzio di Bonifica Centro è competente per gli impianti/reti irrigue, e non impianti fognari ...*” come invece indicato in Tabella A senza far pervenire ulteriori determinazioni;
- l'**Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.**, con nota prot. 28214 dell'11/10/2024 ha espresso “*PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA al censimento delle interferenze della linea ferroviaria con le infrastrutture acquedottistiche e fognarie ..., e piena disponibilità per collaborare al progetto di risoluzione delle stesse*”;
- **Infratel S.p.A.**, con nota prot. 72839 del 08/10/2024 ha comunicato che per una parte degli interventi non risultano interferenze, mentre per altri è stata riscontrata una possibile interferenza;
- **Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Orientale**, con nota prot. 1110 del 07/10/2024 ha confermato quanto già riportato con nota prot. 816 del 12/07/2024.

Le seguenti Amministrazioni/Enti, ancorché regolarmente interessati, non si sono pronunciati nell'ambito procedura autorizzativa:

- a. Provincia di Pescara – Presidente
- b. Provincia di Pescara – Settore IV – Genio Civile
- c. Comune di Chieti
- d. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- e. 2i Rete Gas S.p.A.
- f. SGI S.p.A.
- g. TIM S.p.A.
- h. Interporto Val Pescara
- i. ENI S.p.A.
- j. Italgas S.p.A.
- k. Terna S.p.A.
- l. Enel Sole S.p.A.
- m. Wind/Tre S.p.A.
- n. Fastweb S.p.A.
- o. Open Fiber S.p.A.
- p. Iliad Italia S.p.A.
- q. Vodafone Italia S.p.A.
- r. E-Distribuzione S.p.A.

I pareri/atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni/Enti sopra indicati che non si sono espressi nei termini si intendono acquisiti con esito positivo, secondo quanto riportato all'art. 2 dell'Ordinanza n. 22 del 29/07/2024 del Commissario straordinario *pro tempore*.

I pareri sopra riportati sono riepilogati nel *“Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo”* – Allegato 1 alla Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni pervenute sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto.

3.

- il PFTE è corredato dal piano degli espropri;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, comma 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., la Società RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire delle aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento, l'avvio del procedimento volto alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, mediante avviso pubblicato in data 14/10/2024 sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Corriere della Sera” e sull'edizione locale del quotidiano “Il Centro”, con affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere, nonché sul sito web della Regione Abruzzo. Il medesimo avviso è stato anche pubblicato, al fine di dare massima diffusione dell'avvio del procedimento, sul sito web della Società Italferr S.p.A (oggi FS Engineering S.p.A). all'indirizzo: www.italferr.it – sezione espropri (oggi www.gruppofsengineering.it). In tale contesto sono stati depositati gli elaborati di progetto per il periodo previsto dalla legge (30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso), presso gli uffici di RFI S.p.A. -Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali di Ancona – Unità Territoriale di Pescara con sede in via E. Ferrari, 1. Nell'ambito di tale procedura sono pervenute n. 11 osservazioni da parte dei proprietari o di altri interessati opportunamente controdedotte, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., cod. IAAJ 01 R 40 IS AQ.00.0 0 001 A.

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Commissario, su proposta del Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A.

DISPONE

1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 44 comma 7 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni, nella L. 108/2021, dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i. e dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del DL 77/2021, è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3, il progetto degli interventi P1, P2, P3, P6, P8 delle Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del *“Lotto 1 – Interporto d'Abruzzo – Manoppello”* approvato con Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi del 25/05/2023 e Determinazione Motivata n.4/2023 del Comitato Speciale del CSLPP;
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione delle opere, sulla base della DGR della Regione Abruzzo n. 324 del 28/05/2026; (ii) ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e

comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iv) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione delle opere della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;

3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del PFTE delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate nell'Allegato 1 - *"Prescrizioni e Raccomandazioni"* che forma parte integrante della presente Ordinanza;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1;
5. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti in esito a quanto espresso dalla stessa con nota n. 19102 del 19 maggio 2015, circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
6. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 22 del 29/07/2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Osserva Canteri"* e di FS Italiane dedicate all'opera in gestione commissariale.

Aldo Isi

ALDO ISI

Firmato da Aldo Isi

Data: il 16/09/2026

alle 13:57:10 CEST

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 16/9/2026

RFI-AD.CS.DL 32 \A0611\PI\2026\0000

024

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 17/9/2026

RFI.DINA0611\PI\2026\0003476